

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 471)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) e dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati, in riunione comune, nella seduta del 15 aprile 1959 (V. Stampato n. 742)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(TOGNI)

e dal Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(FANFANI)

col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro delle Finanze
(PRETI)

col Ministro del Tesoro
(ANDREOTTI)

col Ministro della Difesa
(SEGNI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(MORO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(FERRARI AGGRADI)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(BO)

e col Ministro del Bilancio
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 17 APRILE 1959

**Modifiche ad alcune norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Art. 2. — La definizione di centro abitato è sostituita dalla seguente: « centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale ».

La definizione di corsia è sostituita dalla seguente: « corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli ».

2) Art. 5. — Al titolo, le parole: « autoveicoli e motoveicoli » sono sostituite dall'altra: « veicoli ».

3) Art. 11. — Al secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione ».

Al terzo comma, al primo periodo, la parola: « urbani » è soppressa.

Al terzo comma, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione è data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente ».

Al terzo comma, al secondo periodo, sono sopprese le seguenti parole: « dall'ente proprietario della strada ».

Al terzo comma, l'ultimo periodo è soppresso.

Il quarto comma è sostituito dal seguente: « I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non

devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sarà stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose ».

4) Art. 16. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione ».

5) Art. 25. — Al secondo comma, le parole: « quindici quintali » sono sostituite dalle altre: « venticinque quintali ».

6) Art. 29. — Al primo comma — al termine della lettera e) — sono aggiunte le seguenti parole: « ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso, di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 ».

7) Art. 32. — Al primo comma, le parole: « metri 3,80 » sono sostituite dalle altre: « metri quattro ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente: « La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse, metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o più assi; la lunghezza totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18 ».

8) Art. 33. — Al quarto comma, le parole: « non può raggiungere » sono sostituite dalle altre: « può raggiungere ».

Al sesto comma, le parole: « 80 quintali » sono sostituite dalle altre: « 100 quintali ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « che supera », sono aggiunte le altre: « salvo quanto disposto all'articolo 121 ».

9) Art. 36. — Al primo comma, sono premesse le seguenti parole: « Nei casi previsti dall'articolo 109, primo comma ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila ».

10) Art. 39. — È sostituito dal seguente:

« I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente la indicazione del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonché della larghezza dei cerchioni.

La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

La fornitura delle targhe è riservata al Ministero dei lavori pubblici che le distribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrisponderà al comune la somma di lire cento.

I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

I comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone.

Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Chiunque viola le disposizioni del comma secondo ovvero quelle adottate ai sensi del comma quinto è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila,

salvo che il fatto costituisca più grave reato ».

11) Art. 40. — Al primo comma, dopo le parole iniziali: « I velocipedi debbono essere muniti », sono aggiunte le altre: « di pneumatici nonchè: ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « con un velocipede », sono aggiunte le altre: « senza pneumatici o ».

12) Art. 44. — Al titolo, la parola: « veicoli » è sostituita dall'altra: « motoveicoli ».

13) Art. 51. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono avere il posto di guida a destra ».

14) Art. 52. — Al secondo comma, le parole: « in conformità dell'articolo 54 » sono sostituite dalle altre: « in conformità dell'articolo 53 ».

15) Art. 53. — Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc, l'omologazione è limitata al solo motore ».

Al secondo comma, dopo le parole: « la fabbrica costruttrice dei veicoli », sono aggiunte le altre: « o motori » e, dopo le parole: « attestanti che il veicolo », le altre: « o il motore ».

16) Art. 58. — Al terzo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « e il numero delle persone che possono prendere posto sul sedile anteriore ».

Al quarto comma, al secondo periodo, sono soppresse le parole: « nonchè di rimorchio ».

17) Art. 60. — Le parole: « 15 giorni » sono sostituite dalle altre: « trenta giorni ».

18) Art. 63. — Al primo comma, sono soppresse le parole: « macchine agricole ».

Al secondo comma, le parole: « per sei mesi » sono sostituite dalle altre: « per l'anno in corso ».

19) Art. 64. — Al primo comma, sono soppresse le parole: « le macchine agricole ».

20) Art. 68. — All'ultimo comma, le parole: « fino a tre mesi » sono sostituite dalle altre: « da uno a tre mesi ».

21) Art. 69. — All'ultimo comma, dopo le parole: « macchina agricola », è aggiunta l'altra « eccezionale » e, dopo le parole: « senza avere », sono aggiunte le altre: « con sè ».

22) Art. 72. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 29, comma primo, lettere a), c), e), le mietitrebbie ed i rimorchi agricoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ispettorato, nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola alla quale è destinata la macchina agricola o l'impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, provvede all'immatricolazione e rilascia il certificato a colui che dichiara di essere proprietario del veicolo e sia titolare di detta azienda o impresa ».

Dopo il settimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Sulle macchine agricole può essere consentito il trasporto, per motivi di lavoro, dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonchè degli addetti a lavori agricoli ».

23) Art. 73. — Al primo comma, le parole da: « al pubblico registro automobilistico » fino alla fine, sono sostituite dalle altre: « all'Ispettorato della motorizzazione civile, il quale annota i mutamenti sul certificato ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora la macchina agricola sia trasferita ad una azienda agricola o ad una impresa di lavorazioni meccanico-agrarie o di locazione di macchine agricole che si trova in

altra provincia, l'immatricolazione deve essere rinnovata ».

All'ultimo comma, le parole: « all'ente utenti motori agricoli » sono sostituite dalle altre: « all'Ispettorato della motorizzazione civile ».

24) Art. 74. — Al quarto comma, le parole: « sostituito all'ufficio del Pubblico Registro automobilistico l'Ente utenti motori agricoli » sono sostituite dalle altre: « all'Ispettorato della motorizzazione civile ».

25) Art. 75. — Al primo comma, dopo le parole: « degli articoli 66, 67 e 68 », sono aggiunte le altre: « commi primo e terzo ».

Al secondo comma, le parole: « dall'Ente utenti motori agricoli » sono sostituite dalle altre: « dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

26) Art. 76. — Al primo comma, sono soppresse le parole: « escluse quelle a vapore ».

27) Art. 79. — Al primo comma, lettera b), la parola: « quindici » è sostituita dall'altra: « quattordici ».

Al terzo comma, la parola: « trovano » è sostituita dall'altra: « trovino ».

Il quarto comma è soppreso.

28) Art. 80. — L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolare di patente di guida deve, nel termine di venti giorni, comunicare alla Prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perchè venga annotato sulla patente ».

29) Art. 81. — Al primo comma, la parola: « assoluta » è soppresa.

Al primo comma, dopo le parole: « da un ispettore sanitario delle ferrovie dello Stato », sono aggiunte le altre: « o da un ispettore medico del lavoro », e, dopo le parole: « da un medico militare », sono aggiunte le altre: « o da un medico condotto ».

Dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A si fa luogo all'accer-

tamento qualora vi siano elementi per ritenere che non esistano i requisiti fisici e psichici ».

30) Art. 82. — Al secondo comma, le parole: « indicate nell'articolo 1 » sono sostituite dalle altre: « diffidate ai sensi dell'articolo 1 ».

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Per la patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i requisiti morali potranno essere accertati dopo il rilascio della patente ».

Al terzo comma, le parole: « il Ministro dell'interno » sono sostituite dalle altre: « il Ministro per l'interno entro 60 giorni ».

L'ultimo comma è soppresso.

31) Art. 84. — Dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente comma:

« I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti ».

32) Art. 85. — Al secondo comma, le parole: « L'esame previsto dalle lettere a), b), e c) è sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile » sono sostituite dalle altre: « L'esame previsto dalla lettera a) è sostenuto davanti a un tecnico dell'Ispettorato della motorizzazione civile; quello previsto dalle lettere b) e c) è sostenuto davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato medesimo ».

Al terzo comma, le parole: « può svolgersi », sono sostituite dalle altre: « si svolge ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'esame previsto dalle lettere b) e c) non può essere sostenuto prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo ».

33) Art. 87. — Al secondo comma, le parole: « rispettivamente elencate in precedenza nell'articolo 80 » sono sostituite dalle

altre: « che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'articolo 80 ».

34) Art. 88. — Al secondo comma, le parole: « minorati o mutilati fisici » sono sostituite dalle altre: « mutilati o minorati fisici ».

35) Art. 91. — È sostituito dal seguente:

« La patente di guida è sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'articolo 89.

La patente può essere sospesa dal Prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

La patente è sospesa dal Prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili a' sensi del comma ottavo dell'articolo 103;

b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;

c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;

d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;

e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;

f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;

h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;

i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità.

Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente è disposta da due a sei mesi.

La patente è sospesa dal Prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal Prefetto, entro otto giorni, all'Autorità giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al Prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

Nel caso di condanna l'Autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente.

Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza al Prefetto, il quale revoca la sospensione, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa.

I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'Ispettorato della motorizzazione civile.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al Prefetto e all'Ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita.

La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti può essere subordinata a revisione a' termini dell'articolo 89.

La sospensione è annotata sulla patente.

La patente è revocata dal Prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'articolo 89, risulti non più idoneo.

Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'Autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al Prefetto.

Avverso i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro 60 giorni, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno.

36) Art. 92. — Al secondo comma, alla lettera a), le parole: « commi terzo e quarto » sono sostituite dalle altre: « comma terzo » e, alla lettera b), le parole: « commi quarto e quinto » sono sostituite dalle altre: « comma quinto ».

Al secondo comma, alla lettera c), le parole: « di sospensione e di revoca » sono sostituite dalle altre: « relativi alla sospensione e alla revoca ».

37) Art. 103. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei centri abitati non si deve superare la velocità di 50 chilometri all'ora, salva la facoltà dell'Ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati ».

Al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fuori dei centri abitati, e sempre in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, gli Enti pro-

prietari delle strade possono stabilire limiti minimi e massimi di velocità ».

Al terzo comma, al primo periodo, le parole: « 75 quintali » sono sostituite dalle altre: « 80 quintali », le parole: « 60 chilometri all'ora » sono sostituite dalle altre: « 70 chilometri all'ora » e le parole: « 50 chilometri all'ora » sono sostituite dalle altre: « 60 chilometri all'ora »; al secondo periodo, le parole: « 50 chilometri all'ora » sono sostituite dalle altre: « 60 chilometri all'ora ».

Il penultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre cinque chilometri è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Chiunque supera i limiti massimi di velocità di oltre cinque chilometri è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila ».

38) Art. 104. — Al penultimo comma, dopo le parole: « salvo diversa segnalazione », sono aggiunte le altre: « rispettando la precedenza dei veicoli provenienti dalla destra ».

Al penultimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Chiunque circola contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila ».

All'ultimo comma, dopo le parole: « viola le », è aggiunta la parola: « altre ».

39) Art. 106. — Al terzo comma, le parole: « diminuire la velocità » sono sostituite dalle altre: « non accelerare ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità; è vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati e di autosnodati il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati e autocarri, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di strada in cui il divieto sia imposto da apposite segnalazioni. Tali sorpassi sono sempre ammessi qualora si tratti di strada a due

carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque sorpassa a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato e di un autosnodato che sorpassa, quando è vietato, un autotreno, un autoarticolato, un autosnodato o un autocarro, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a lire cinquantamila ».

40) Art. 107. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Durante la marcia i veicoli devono essere tenuti, rispetto al veicolo che precede, ad una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con il veicolo che precede ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dei centri abitati, la distanza tra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia non può essere inferiore a 100 metri nelle strade o tratti di strada in cui il sorpasso è vietato ».

41) Art. 109. — Al secondo comma, dopo la parola « velocipedi », sono aggiunte le altre: « e dei ciclomotori ».

42) Art. 110. — Al penultimo comma, le parole: « con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila » sono sostituite dalle altre: « con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindicimila a lire quarantamila ».

43) Art. 115. — Al quinto comma, alla lettera *a*), le parole: « e in prossimità » sono sostituite dalle altre: « o in prossimità » e, alla lettera *d*), le parole: « e in corrispondenza » sono sostituite dalle altre: « o in corrispondenza ».

44) Art. 117. — Al secondo comma, dopo le parole: « pericolo generico », sono aggiunte le altre: « di cui i veicoli devono essere dotati ».

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al secondo comma, dopo le parole: « a luce riflessa », sono aggiunte le altre: « conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici ».

45) Art. 121. — Al secondo comma, le parole: « in casi particolari nei quali » sono sostituite dalle altre: « nei casi in cui ».

Al secondo comma le parole: « della portata » sono sostituite dalle altre: « del peso complessivo ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non avrà provveduto a riportare il carico nei limiti di legge ».

46) Art. 124. — Al terzo comma, le parole: « a terra » sono sostituite dalle altre: « da fermo ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti ».

47) Art. 125. — Al primo comma, alla lettera *d*), sono aggiunte le parole: « salvo casi di necessità ».

48) Art. 127. — Il titolo è sostituito dal seguente: « documento di viaggio ».

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonchè del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione ».

49) Art. 733. — Al penultimo comma, le parole: « rimanendo a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria presenti » sono sostituite dalle altre: « mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria ».

All'ultimo comma, dopo la parola: « arresto », è aggiunta l'altra: « preventivo ».

50) Art. 134. — Al terzo comma, le parole: « tranne che sugli » sono sostituite dalle altre: « al di fuori degli ».

51) Art. 137. — Al secondo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'articolo 221 del Codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno ».

Al terzo comma, dopo le parole: « polizia giudiziaria », sono aggiunte le altre « ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale ».

52) Art. 138. — I commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore può provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale è stabilita la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore può provvedere al pagamento, con le modalità indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa ».

53) Art. 139. — Al secondo comma, le parole: « per metà allo Stato e per metà » sono sostituite dalle altre: « per intero, rispettivamente ».

Al terzo comma, la seconda parte — da « possa essere destinata » alla fine — è sosti-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuita dalle seguenti parole: « possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonché all'assistenza e alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'articolo 137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale ».

54) Art. 141. — Al quinto comma, sono premesse le seguenti parole: « Salvo, comunque, il disposto dell'articolo 162 del Codice penale ».

55) Art. 145. — Al primo comma, dopo le parole: « le leggi 14 febbraio 1949, n. 85 », sono aggiunte le altre: « 24 dicembre 1950, n. 1165 ».

Al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'articolo 1, n. 7, 8 e 9 e l'articolo 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113. L'articolo 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire 150 ».

56) Art. 146. — Al primo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle altre: « due anni ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I veicoli, di cui all'articolo 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori ».

Al quinto comma, le parole: « destinato al trasporto di persone sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e fino »

sono sostituite dalle altre: « sia di peso complessivo a pieno carico non superiore ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono continuare a circolare fino a cinque anni dopo la data stessa; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e da questi accertati ».

Al settimo comma, le parole: « sulla sagoma limite previste dall'articolo 32 » sono sostituite dalle altre: « sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 ».

All'ottavo comma, le parole: « 40 quintali » sono sostituite dalle altre: « 70 quintali ».

Al decimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ».

Al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: « macchine agricole ».

Al quattordicesimo comma, sono soppresse le parole: « e i rimorchi agricoli ».

Dopo il quattordicesimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme le macchine agricole, di cui all'articolo 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate ».

Al sedicesimo comma, le parole: « un anno » sono sostituite dalle altre: « due anni ».

Al diciassettesimo comma, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle altre: « un anno ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le patenti di guida, per le quali alla data di entrata in vigore delle presenti norme è scaduto il periodo di validità, continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma quindicesimo, in occasione della quale si provvederà anche alla conferma della validità ».

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme, di cui all'articolo 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento ».

Art. 2

Le norme, di cui all'articolo precedente, entrano in vigore il 1° luglio 1959.

Alla stessa data è prorogato il termine, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, già prorogato al 30 aprile 1959 con legge 12 marzo 1959, n. 76.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare il Testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale di cui a detto decreto ed alla presente legge.

Le disposizioni dei due commi precedenti entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.